

RESOCONTO STENOGRAFICO

59.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1996

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze e interrogazione (Svolgimento):		Saonara Giovanni (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	3519
Presidente	3511, 3520	Vigevani Fausto, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3515, 3518
De Murtas Giovanni (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	3515, 3517	Zoppi Sergio, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	3512
Lucchese Francesco Paolo (gruppo CCD-CDU)	3511, 3515		

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1996

SEDUTA PRECEDENTE N. 58 — POMERIDIANA DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1996

La seduta comincia alle 9,05.

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti dell'odierna seduta antimeridiana.

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione (ore 9,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze ed interrogazione.

Cominciamo dall'interpellanza Lucchese n. 2-00098 (vedi l'allegato A).

L'onorevole Lucchese ha facoltà di illustrarla.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, lo statuto siciliano appare caratterizzato da un grave deficit regolativo che ha portato a molte disfunzioni applicative determinando un notevole *vulnus* negli spazi di autonomia, ulteriormente ridotti da numerose pronunce della Corte costituzionale tese ad omogeneizzare la speciale autonomia siciliana con quella delle regioni a statuto ordinario. È noto inoltre che l'avvenuto trasferimento della delega di nuove funzioni alle regioni a statuto ordinario (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) ha determinato il sorpasso di queste ultime rispetto alle regioni ad autonomia differenziata. Come rilevato dalla migliore dottrina costituzionalistica (Martines, Paladin,

D'Atena) ciò ha determinato lo svilimento dell'autonomia siciliana, che è diventata speciale *in peius*, concretandosi quel processo di erosione dell'autonomia speciale di cui si diceva.

In tale contesto deve riconoscersi un effetto erosivo al mancato completamento dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto di cui all'articolo 43. Occorre pertanto non solo colmare il divario con le regioni a statuto ordinario, ma provvedere a dare piena attuazione alle previsioni dello statuto siciliano che conferiscono l'autonomia legislativa (articolo 14 e seguenti) ed amministrativa (articolo 20 e seguenti).

Ciò comporta la tempestiva emanazione degli schemi di attuazione, già esitati dalla commissione paritetica, relativi alle modalità di partecipazione del presidente della regione siciliana alle riunioni del Consiglio dei ministri (articolo 21), alle deleghe riguardanti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e alle modifiche delle previgenti norme di attuazione in materia di pubblica beneficenza ed opere pie, nonché la definizione di quelle ancora all'esame della predetta commissione e riguardanti il procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche e private, gli enti locali e soprattutto le norme relative alla definizione dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, in particolare queste ultime ormai all'esame della commissione dal 1989, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 825 del 1971, vale a dire la legge delega per la riforma tributaria.

Sono appena passati venticinque anni e la materia è ancora disciplinata per la Sicilia dal decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Si tratterebbe di un primo esempio di federalismo fiscale, la cui attuazione è ormai solo parziale per la mancata attuazione delle norme di coordinamento.

Non è superfluo ricordare che la regione siciliana, alla quale l'articolo 12 sopra citato riconosce maggiore garanzia sotto il profilo costituzionale, è, tra le regioni a statuto speciale, la sola per la quale la citata normativa di coordinamento non abbia trovato attuazione. Si fa presente, inoltre, che le norme di attuazione in materia di credito e risparmio risalgono al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133. Il testo unico della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993) ha modificato la legislazione del credito e del risparmio e la regione siciliana si è fatta parte diligente elaborando nuove norme di attuazione in materia, predisposte dalla cosiddetta commissione Onida.

In questo momento di grave crisi delle aziende di credito siciliane nonché di grave crisi economico-occupazionale, tali norme di attuazione andrebbero velocemente esaminate ed emanate. Anche se in taluni casi dovrebbe essere sottolineata l'inerzia della regione siciliana a farsi promotrice di proposte alla commissione paritetica, con una lodevole eccezione — come testé ricordato — per le norme relative al credito e al risparmio, non può non rilevarsi la scarsa produttività della commissione paritetica che dovrebbe essa stessa determinare le norme di attuazione.

La soluzione pattizia della commissione paritetica per la determinazione delle norme attuative dello statuto — molto avanzata poiché archetipo di quello che è stato definito dalla giurisprudenza costituzionale come regionalismo cooperativo — anche in questo caso ha sortito un effetto inverso, divenendo momento di affievolimento dell'autonomia.

Infine, sotto il profilo finanziario non può peraltro passare inosservata la sostanziale obliterazione ricevuta negli ultimi anni dalla peculiare previsione dello statuto siciliano relativa al fondo di solida-

rietà nazionale, prevista dall'articolo 38. A tale riguardo, deve segnalarsi la sostanziale vanificazione della previsione statutaria. Il legislatore statale, infatti, ha omesso al riguardo di provvedere alla rideterminazione dei criteri sulla base dei quali determinare il contributo in questione.

Si deve risalire alla legge 13 agosto del 1984, n. 470, per rinvenire l'ultimo intervento legislativo in materia, che riguardava comunque il quinquennio 1982-1986. Sottolineo poi che il disegno di legge n. 3096 del 4 agosto 1988, per il quinquennio 1987-1991, non è stato esaminato dal Parlamento. Per quanto concerne gli anni successivi al 1986, il contributo per i vari anni fino al 1990 è stato determinato con specifiche norme ed erogato in quantità ridotta rispetto agli anni precedenti. Sottolineo inoltre che dal 1991 tale contributo non solo non è stato più erogato, ma neppure determinato. Nel corso della precedente legislatura, in assenza di apposite iniziative del Governo, ho presentato la proposta di legge n. 2406 per il rifinanziamento del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello statuto della regione siciliana. Un'analoga proposta di legge l'ho ripresentata nel corso di questa legislatura (Atto Camera n. 402).

Alla luce di tali considerazioni, appare pertanto improcrastinabile procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione delle norme di attuazione già determinate ed alla definizione di quelle in corso di esame, nonché alla modifica ad integrazione delle molte ormai obsolete norme di attuazione esistenti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

SERGIO ZOPPI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, risponde a verità il fatto che lo statuto della regione siciliana, pur essendo entrato in vigore il 31 gennaio del 1948, non sia stato, a distanza di decenni, totalmente applicato. Fra inadempienze dello Stato

centrale e incapacità della regione a mobilitare tutte le sue risorse reali, in una accorta politica della finanza regionale che fosse in grado di ridurre al minimo i residui passivi, di accelerare i meccanismi di spesa, di rintracciare tra le pieghe della stessa quel che era ed è improduttivo, per impiegarlo in vaste azioni strutturali ed anticongiunturali.

Ricostruire oggi quel passato è utile per programmare, progettare e realizzare una diversa, armonica, leale e fruttuosa collaborazione tra il Governo e la regione; come è, peraltro, fermo intendimento oggi dell'attuale Governo della Repubblica, che è consapevole di trovare nella regione siciliana l'indispensabile ed autorevole interlocutrice ed attrice.

Con specifica attenzione ai vari punti sollevati dall'onorevole Lucchese e dagli altri onorevoli interpellanti, va precisato che la Corte costituzionale, operante dal 1956 (otto anni, peraltro, dopo l'entrata in vigore dello statuto), ha avuto effettivamente una stagione — del resto diffusa nel paese — di debole regionalismo nei riguardi di tutte le regioni, sia di quelle a statuto speciale prima, sia di quelle a statuto ordinario poi; si tratta, peraltro, di una stagione oggi superata!

Per quanto poi attiene al fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello statuto), esso, come ha ben ricordato l'onorevole Lucchese, è stato finanziato con provvedimenti legislativi specifici dal giugno del 1947 al dicembre del 1986, con un ammontare predeterminato in misura fissa dal 1947 al 1961 e, dal 1962 al 1986, ancorato al gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia, secondo determinati parametri.

Per il quinquennio 1987-1991, i finanziamenti del fondo sono stati corrisposti annualmente soltanto sino al 1990, utilizzando risorse accantonate per ciascun esercizio all'interno del fondo globale delle leggi finanziarie. Peraltro, per tale ultimo anno, a fronte di uno stanziamento di 1.450 miliardi di lire, ne furono assegnati soltanto 210. Dal 1991 poi non sono stati più corrisposti detti finanziamenti.

Naturalmente è nota la situazione della finanza pubblica negli ultimi anni; ma vi è di più. Il Tesoro ha ripetutamente fatto osservare come fin dal lontano passato, a fronte dei finanziamenti assegnati nel tempo alla regione a titolo di fondo di solidarietà, non fossero mai stati predisposti dalla regione stessa i prescritti piani economico-finanziari per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 38 dello statuto della regione, proprio quei piani a favore dei quali l'attribuzione del contributo era finalizzata.

Il Tesoro, inoltre — ma qui subentra il gioco perverso tra avanzi di competenza e avanzi di cassa, dovuti anche, non si deve tacerlo, alla lentezza di erogazione dei contributi statali — ha ripetutamente evidenziato i cospicui avanzi annuali nei conti della regione e la grave difficoltà a saper spendere (5 mila miliardi di residui passivi nel 1991).

Rimane ancora oggi la validità dei criteri e degli obiettivi che ispirarono e fecero realizzare quel fondo, per agire come leva di perequazione e di sviluppo rispetto ad un isolamento, o forse meglio ad una marginalità, dell'isola nel contesto nazionale e alla necessità di un'azione di solidarietà dell'intero paese che, alla lunga, avrebbe dovuto avere effetti benefici per l'intera nazione.

Il Governo è convinto che occorra riprendere oggi con lena, con determinazione, l'impegno, in uno sforzo che non può non essere comune, per avviare quella programmazione degli interventi che, ben scadenzata nelle realizzazioni e altrettanto ben misurata negli effetti che si vogliono ottenere, è essenziale e deve essere finanziariamente garantita anche attraverso una significativa partecipazione dello Stato centrale, che tenga adeguato conto dell'interruzione dei flussi negli ultimi cinque anni.

L'articolo 37 dello statuto ci rimanda alla sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 1974 nella quale la Corte ha ribadito che il gettito dei tributi relativi ai redditi da lavoro dei dipendenti occupati presso stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia spettano alla regione stessa.

Da qui è nata una situazione creditoria da parte della regione nei confronti dello Stato.

Non mi soffermo, almeno in questo momento, sui criteri di quantificazione della spesa e sulle diversità di valutazione da parte del Tesoro e da parte della regione. Sono state utilizzate metodologie diverse. Mi limito a dire che un comitato tecnico, operante all'interno del Dipartimento della funzione pubblica, sta lavorando per favorire la ripresa del dialogo interrotto tra la parte statale e quella regionale, programmando apposite riunioni sulla generale situazione debitoria e creditoria Stato-regione ed in particolare su quella relativa appunto all'articolo 37 dello statuto.

Ritardi, dunque, ed anche inerzie che oggi si stanno rapidamente e decisamente superando. Infatti il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, non solo per la Sicilia ma per tutte le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome, ha rinnovato le commissioni paritetiche richiamate dagli interpellanti, dando loro la direttiva di proporre, in tempi assolutamente brevi, le norme di attuazione ancora mancanti e la revisione di quelle non più attuali.

Per quanto riguarda la Sicilia, è già stato nominato il nuovo presidente; si attendono le due nomine di competenza della regione Sicilia per il decreto, che consenta alla commissione di iniziare immediatamente gli attesi lavori.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali intende avere un quadro preciso entro il 1996, così da poter concorrere a dare quelle concrete ed analitiche risposte alle domande ed agli appelli avanzati dall'attuale presidente della regione siciliana, partendo proprio dalla ricostruzione dei fatti e dalle situazioni debitorie e creditorie. È infatti vero — l'ho detto in premessa — che vi sono state inadempienze dello Stato, che non possono e non debbono essere negate. Tuttavia, i conti non sono così semplici e tanto meno da imputarsi unilateralmente in rapporto alle funzioni trasferite o non trasferite con esiti significativi anche sul bilancio della

regione. Si pensi — è solo un accenno — alla competenza primaria della regione, con i relativi oneri mai assunti, per le pensioni di invalidità civile e per il personale scolastico docente e non docente.

In merito alla partecipazione del presidente della regione al Consiglio dei ministri, la commissione paritetica ha e avrà prioritariamente all'esame le apposite norme di attuazione. Non è utile tacere che nel passato le materie riguardanti la necessità della presenza in Consiglio dei ministri del massimo rappresentante della regione sono state considerate con una visione politicamente ristretta e con criteri molto limitativi, condivisi peraltro dalla Corte costituzionale. Una situazione questa che il Governo, attraverso le richiamate norme di attuazione, intende rapidamente superare, in un dialogo aperto e costruttivo con la regione.

Va da sé che l'istituzione della sezione specializzata della Corte costituzionale — richiamata nell'interpellanza — richiede, a motivo dell'articolo 137, una legge costituzionale e considerazioni politiche appropriate alla nuova stagione istituzionale, che vede oggi protagonista il Parlamento. Le sezioni regionali della Corte di Cassazione e del Tribunale delle acque, oltre a rimandare a scelte lontane nel tempo ed a stagioni politiche ricche di aspettative (anche perché scaturite dall'onda di passioni civili, politiche e culturali particolarmente alte), richiederebbero oggi norme di attuazione *ad hoc*, che pongono problemi non semplici di legittimità in rapporto al principio di unità della giurisdizione. Questioni, peraltro, che il Governo è disposto a considerare nel quadro complessivo precedentemente delineato.

Vi è la volontà quindi, in adesione a quanto esposto dagli onorevoli interpellanti, dello Stato centrale di definire in tempi contenuti tutte le questioni pendenti tra Stato e regioni, nella prospettiva — che sta per diventare realtà — di uno Stato che intende trasferire poteri e funzioni di grande rilievo alle regioni ed al sistema delle autonomie locali.

Per la Sicilia vi è specifica attenzione, partendo proprio dallo statuto e dalla sua

non rinnegabile visione e codificazione, al problema di conciliare ed esaltare insieme interesse nazionale ed interesse regionale, ad unico vantaggio di una comunità nazionale profondamente unita e aperta, pronta a concorrere in prima fila a dare pienezza di valori e di contributi all'edificazione della nuova Europa.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchese ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00098.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddisfatto della risposta, perché è stata puntuale ed intellettualmente onesta; ha affrontato tutti i problemi con apertura e chiarezza. Mi compiaccio, anche perché la risposta è stata conclusa richiamando i valori dell'autonomia siciliana nel contesto dell'unità nazionale, che in questi giorni stiamo vivendo drammaticamente. E su questa strada, dell'unità nazionale e dell'autonomia, con il trasferimento di poteri alla regione, credo debba essere compiuto tutto il lavoro di revisione e di attuazione delle norme dello statuto della regione siciliana.

Riscontro che la buona volontà non manca, ma siccome sono passati troppi anni e noi meridionali siamo diffidenti, dubitiamo che dalle parole si passi ai fatti. Speriamo di essere smentiti e quindi attendiamo che si proceda velocemente all'attuazione delle norme in questione, in modo da dare piena applicazione allo statuto. Se ciò avverrà velocemente sarà un buon segnale in direzione del federalismo, di nuove concezioni di vivificazione dell'unità nazionale.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza De Murtas n. 2-00126 (vedi l'allegato A).

L'onorevole De Murtas ha facoltà di illustrarla.

GIOVANNI DE MURTAS. L'interpellanza trae origine da un pronunciamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una segnalazione di irregolarità nelle procedure di appalto per la

raccolta informatizzata delle scommesse Enalotto. L'interpellanza è interamente costruita su questa vicenda e fa riferimento al parere espresso, appunto, dall'Autorità garante, laddove si ritiene che la procedura seguita dal Ministero delle finanze per la scelta della società SISAL sport Spa contrasti con il decreto legislativo n. 157 del 1995, nonché con la normativa europea.

La segnalazione dell'Autorità garante al Ministero delle finanze indica come la procedura da seguire per l'assegnazione del concorso pronostici Enalotto e l'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione dei concorsi pronostici debba avvenire attraverso i meccanismi della gara pubblica, che consentano di scegliere la migliore offerta sulla base di criteri di qualità e prezzo e non in base a procedure di trattativa privata.

Questo in pratica è lo schema intorno al quale ruota la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli deputati, con questa interpellanza l'onorevole De Murtas svolge alcune considerazioni sulla procedura adottata dal Ministero delle finanze per l'affidamento della gestione pronostici Enalotto, evidenziando, in particolare, i rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla legittimità della procedura stessa e chiede di conoscere se non s'intendano assumere iniziative a seguito del parere reso dalla predetta Autorità.

In merito a tali problematiche, appare opportuna una ricostruzione della procedura seguita e della normativa vigente in materia. La disciplina in materia di organizzazione e di esercizio di concorsi pronostici è contenuta essenzialmente nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni e nel relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma degli articoli 1 e 2 del citato decreto, l'organizzazione e l'esercizio dei concorsi pronostici sono riservati allo Stato e affidati al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguate garanzie di idoneità, fatta eccezione per i concorsi pronostici connessi con attività sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI o dell'UNIRE, l'esercizio dei quali è riservato a tali enti. Con decreto del ministro delle finanze 9 luglio 1957 venne istituito, in conformità alla menzionata normativa, un concorso pronostici abbinato all'estrazione settimanale del gioco del lotto denominato Enalotto. La gestione di tale concorso per conto dello Stato fu inizialmente affidata all'Enal con decreto ministeriale 10 luglio 1957 e successivamente, a decorrere dal 1979, al CONI mediante adozione di una convenzione poi rinnovata, in base alla facoltà espressamente prevista, e da ultimo nuovamente stipulata per il biennio 1988-90 con uguale previsione della facoltà di rinnovo. Facoltà poi esercitata con manifestazione espressa di volontà da parte dell'amministrazione finanziaria e del CONI, che ha condotto al rinnovo per i due bienni successivi.

L'amministrazione ha quindi provveduto, su conforme parere del Consiglio di Stato, a stipulare una proroga di un anno della convenzione con il CONI, fino al 31 dicembre 1995, in vista dell'imminente scadenza del secondo rinnovo (14 dicembre 1994), ciò al fine di evitare interruzioni del servizio durante il periodo necessario per attuare la procedura di affidamento della nuova gestione, poiché nel frattempo si era ravvisata l'opportunità di procedere all'individuazione di altri soggetti idonei cui affidare la gestione del concorso in argomento. Va sottolineato al riguardo come le disposizioni di cui all'articolo 37 del citato decreto n. 581 del 1951 (nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806) conferiscano al ministro delle finanze un ampio potere con riguardo al-

l'affidamento in gestione delle attività di gioco e dei concorsi pronostici. Ciò è pienamente giustificato dalla considerazione che l'organizzazione e la gestione di dette attività realizzano un primario interesse pubblico di reperimento di risorse finanziarie affluenti al bilancio dello Stato.

Pertanto l'amministrazione ha predisposto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 38 del decreto citato, che prevedono una specifica procedura per consentire al ministro delle finanze di operare la propria scelta, uno schema di capitolato degli oneri facenti carico all'assuntore del servizio ed ha rivolto invito, ai soggetti ritenuti idonei, a dichiarare la misura dell'aggio richiesto per la gestione del concorso. Giova precisare che l'invito è stato rivolto a quei soggetti che, in quanto gestori o avendo già esercitato la gestione di attività di gioco con sistemi di automazione (società Lottomatic per il lotto, Sisal per il Totip, nonché il Coni quale gestore del concorso Enalotto), avevano già fornito dimostrazione di idoneità gestionale. Oltre tutto tali soggetti disponevano già della rete di automazione necessaria per la gestione di questa attività e pertanto, non dovendo sopportare oneri per l'installazione di apposite apparecchiature, erano in condizione di richiedere un aggio più conveniente per l'amministrazione.

È stato pertanto chiesto al Consiglio di Stato di esprimere un parere sullo schema di capitolato, nonché sulla procedura da seguire per l'affidamento della gestione, in particolare di valutare se si rendesse necessario indire una gara in ambito comunitario oppure adottare, come sino ad allora, le procedure previste dalla richiamata disciplina. Il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere in data 11 luglio 1995, quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che ha recepito la direttiva comunitaria in materia, la n. 92/50 del 18 luglio 1992, in base alla quale sarebbero ritenute illegittime le procedure adottate.

Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato, prima di esprimere il parere, ha chiesto di conoscere l'avviso in materia del Ministero del tesoro (della Ragioneria ge-

nerale dello Stato) e dei competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali organismi hanno ritenuto che la fattispecie in esame concretizzasse non un appalto di servizi, bensì una concessione; opinione condivisa dal Consiglio di Stato, poiché l'anzidetto interesse pubblico consistente nel reperimento di risorse finanziarie è, ad avviso del predetto consesso (cito testualmente), « interesse sottratto alla libera disponibilità delle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale, essendo l'esercizio e l'organizzazione dell'attività riservati allo Stato e le potestà pubbliche trasferibili solo con un atto amministrativo di organizzazione e non con un contratto *iure privatorum* ». Conseguentemente, l'organo consultivo ha espressamente escluso l'assoggettabilità del disciplinare sottopostogli alla normativa di adeguamento alle direttive comunitarie.

Pertanto, sulla base di tali premesse e sottolineando come l'invito rivolto a determinati soggetti esplicitamente previsto dalla disciplina vigente in materia non sia riconducibile ad un esercizio di autonomia negoziale di diritto privato, bensì assuma carattere istruttorio rispetto alla successiva attività amministrativa di concessione, appare evidente la legittimità delle procedure adottate, che hanno infine condotto alla stipulazione della convenzione per l'affidamento della gestione del concorso alla Sisal sport Italia Spa, nonostante i dubbi per ora manifestati al riguardo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per quanto concerne i presunti collegamenti tra le società che gestiscono i concorsi pronostici, non può che ribadirsi che la più volte menzionata disciplina in materia non prescrive di compiere specifici accertamenti o particolari indagini nei confronti dei soggetti presi in considerazione quali possibili soggetti affidatari della gestione. A seguito dell'affidamento alla società Sisal, l'amministrazione finanziaria ha richiesto alla predetta società la certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

Va infine fatto presente che non risulta agli atti dell'amministrazione finanziaria

alcuna compartecipazione tra Sisal sport Italia Spa, Coni e società Lottomatic. Per quanto concerne l'assetto proprietario della Sisal sport Italia Spa, gli azionisti risultano essere i signori Molo Rodolfo, titolare di 400 mila azioni, Moterlini Fabrizio, titolare di 34 mila azioni, Molo Patrizia, titolare di 40.584 azioni, Molo Malvina, titolare di 40.584 e Molo Romolo, titolare di 18.832 azioni, per un totale di 534 mila azioni. Risulta peraltro che la società Lottomatic ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale con istanza incidentale di sospensione, ritenendosi lesa nei suoi diritti a causa dell'esclusione dall'affidamento della gestione del concorso pronostici in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Murtas ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00126.

GIOVANNI DE MURTAS. Prendo atto che il ministero assume, per così dire, il contrasto ipotizzato rispetto al parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel modo in cui è stato rappresentato; devo tuttavia prendere anche atto che la questione centrale dell'interpellanza non viene risolta.

Vi è sicuramente un'interpretazione diversa sulle modalità di concessione e sulle modalità seguite per quel che riguarda le procedure di affidamento, ma purtroppo permane il fatto che sostanzialmente, rispetto ai collegamenti tra i soggetti ai quali è stata affidata la gestione pronostici, non si risolve il problema. Siamo in presenza di una sostanziale situazione di oligopolio in questo settore, praticamente sottratta ad ogni controllo, e la nostra interpellanza, partendo dall'Autorità garante, mirava appunto ad avere indicazioni rispetto a questa vicenda. Dalla risposta emerge soltanto che questa è la situazione data, nonché una conferma delle procedure seguite, ma si intuisce anche come sostanzialmente il ministero rinunci ad intervenire o comunque valuti che la situazione, rispetto alla normativa vigente, ma anche ad una concezione aperta, pluralista ed effettivamente concorrenziale del mercato,

non debba in ogni caso rientrare in tale schema.

Per questi sostanziali motivi, che lasciano praticamente inalterato il problema aperto dall'interpellanza, non possiamo che dichiararci insoddisfatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Saonara n. 3-00156 (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, con questa interrogazione l'onorevole Saonara ha esposto la situazione di circa duecento famiglie della provincia di Padova, truffate dalla ditta Real Casa di Camposampietro, il cui titolare risulta rinviato a giudizio assieme ad altri collaboratori dell'azienda. In particolare, l'interrogante ha evidenziato che alcuni rappresentanti della ditta, in occasione di vendita a domicilio di biancheria per la casa, avrebbero indotto le famiglie a detenere in prova la merce ed a firmare documenti indicati come ricevuta di deposito, nonché alcuni fogli bianchi. Successivamente, tali documenti si sono rivelati contratti di vendita camuffati, mentre dai fogli in bianco sono state ricavate cambiali false. Nonostante gli acquirenti abbiano pagato 36 rate di 75 mila lire ciascuna per sfuggire alla minaccia dell'incasso, le cambiali false sono state ugualmente messe all'incasso e pertanto, denunciata la ditta per truffa, la magistratura avrebbe demandato alla Guardia di finanza il compito di procedere al sequestro delle cambiali. L'interrogante ha fatto rilevare che la Guardia di finanza, in sede di sequestro penale, ha elevato processo verbale per evasione dell'imposta di bollo e ciò ha portato alla condanna in solido dei sottoscrittori delle cambiali ad una sanzione pecuniaria pari a trenta volte la cifra dell'obbligazione.

Dopo aver premesso questo, l'onorevole Saonara chiede di sapere se l'amministrazione finanziaria sia a conoscenza dell'accaduto e quale sia l'orientamento in proposito. Inoltre chiede chiarimenti sulle modalità e sui limiti dell'azione di accerta-

mento tributario della Guardia di finanza nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria, nonché di conoscere in base a quali ragioni la ditta Real Casa sia stata autorizzata ad emettere cambiali in proprio. Si osserva al riguardo che l'amministrazione finanziaria è pienamente a conoscenza di tutte le vicende che hanno coinvolto il legale rappresentante della ditta in questione, nonché i sottoscrittori delle menzionate cambiali. Risulta in particolare che, in data 9 marzo 1993, il comando brigata volante della Guardia di finanza di Cittadella ha avviato, di iniziativa propria, due verifiche fiscali a carattere generale nei confronti della ditta individuale Real Casa del signor Giorgio Pesce e della Srl Real Casa, entrambe con sede a Camposampietro, in provincia di Padova.

Nel corso di questa attività di verifica, la Guardia di finanza ha rinvenuto numerose cambiali firmate in bianco, cioè senza indicazione dell'importo dell'obbligazione cartolare, per di più non assoggettate all'imposta di bollo. Pertanto, constatata la violazione da parte del titolare dell'azienda delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in materia di imposta di bollo, i militari hanno redatto processo verbale di constatazione, calcolando l'importo dell'imposta evasa nella misura di dieci marche del taglio massimo, pari a lire 300 mila per ogni cambiale, stante la mancata indicazione dell'importo cambiale sul titolo di credito.

Queste cambiali, riepilogate in appositi elenchi, sono state inviate, con atti separati, al competente ufficio del registro al fine di accertare l'imposta evasa, di procedere al relativo recupero e di erogare le soprattasse e le pene pecuniarie previste dalla legge. L'ufficio del registro di Padova, conformemente al disposto dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642, che obbliga al pagamento in solido dell'imposta e delle eventuali soprattasse pecuniarie tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano, negoziano atti, documenti e registri non in regola con la disciplina dell'imposta di bollo, ha notificato ai sottoscrittori dei titoli apposito

processo verbale di constatazione e ha iscritto a ruolo i predetti contributi per i rispettivi carichi.

Tuttavia, i sottoscrittori delle cambiali in questione hanno contestato la propria sottoscrizione e hanno proposto querela di falso, sostenendo che le proprie firme sarebbero state apposte fraudolentemente dal titolare della ditta venditrice, il signor Giorgio Pesce. Inoltre, a seguito di ulteriori indagini svolte dalle autorità giudiziarie di Gorizia e Venezia, il comando brigata volante di Cittadella e il comando nucleo di polizia tributaria di Padova sono stati delegati dalle competenti autorità giudiziarie ad eseguire il sequestro di alcune delle predette cambiali.

Con riferimento al primo quesito rivolto dall'interrogante in merito all'attività di polizia giudiziaria svolta dalla Guardia di finanza, si fa presente che, in base al disposto dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, gli appartenenti al corpo della Guardia di finanza rivestono la qualifica di ufficiali agenti di polizia giudiziaria e, in quanto tali, svolgono, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del codice di procedura penale, ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, tra le quali è certamente da annoverare l'esecuzione dell'attività di sequestro penale.

Con riguardo poi al problema dell'accertamento della violazione dell'imposta di bollo sui titoli sequestrati dalla Guardia di finanza, è da rilevare che il mancato assoggettamento al tributo dei titoli sequestrati risultava essere già stato contestato nel corso delle predette verifiche fiscali avviate antecedentemente ed indipendentemente dall'esecuzione dell'attività di sequestro delegata dalla magistratura.

Infine, con riferimento alla questione dell'autorizzazione conferita nel 1993 alla ditta Real Casa ad emettere cambiali in proprio, si osserva che l'articolo 6 della tariffa allegata alla ricordata legge sull'imposta di bollo dispone che gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda di sottoporre al bollo, mediante marca o visto per il bollo, modelli propri stampati o litografati di cam-

biali di qualsiasi somma, purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

In ogni caso, per quanto riguarda i profili tributari di questa delicata vicenda, che ha coinvolto un così numeroso gruppo di famiglie di contribuenti, l'amministrazione finanziaria ha già impartito disposizione ai competenti organi periferici affinché sia accordata la sospensione della riscossione dei tributi e delle sanzioni iscritte a ruolo. Questa decisione è stata assunta in una logica di corretta autotutela dell'azione amministrativa e in considerazione dell'ammontare della pretesa erariale vantata nei confronti di soggetti coinvolti in una particolare situazione, attualmente all'esame della magistratura penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Saonara ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00156.

GIOVANNI SAONARA. Signor Presidente, signor sottosegretario, desidero ringraziare il Governo per la sollecita risposta in quanto l'interrogazione era stata presentata il 24 luglio 1996. Ritengo opportuno che risulti agli atti che tale risposta fa seguito ad un tempestivo intervento del prefetto di Padova, intervento che quest'ultimo aveva posto in essere dopo aver ravvisato l'assurdità della situazione nelle stesse giornate in cui il caso era emerso.

Ringrazio il rappresentante del Governo anche per la serie di preziose precisazioni che sono state fatte relativamente al ruolo della Guardia di finanza e all'attività ispettiva svolta da quest'ultima. Devo tuttavia osservare, non certo per insoddisfazione della risposta quanto piuttosto per il rilievo che la vicenda comporta, che evidentemente nelle more dell'attuale ordinamento si possono inserire anche vicende come queste. Ciò richiede una attenzione specifica a tutti gli organismi che sono stati cortesemente e puntualmente ricordati nella risposta del sottosegretario.

Vorrei ora fare un'altra brevissima considerazione. Al sottosegretario, quale

rappresentante del Governo, vorrei ricordare che vicende come queste richiedono il concerto tra i diversi ministeri ma anche una netta iniziativa governativa a favore dei diritti dei consumatori. Evidentemente questo è un compito che non spetta al Ministero delle finanze, ritengo però che l'interrogazione consenta di richiamare l'attenzione del Governo sull'importanza di promuovere, in linea con l'ordinamento comunitario e con quanto è stato fatto, ad esempio, dalla Commissione industria del Senato nella XII legislatura, una organica disciplina dei diritti dei consumatori. Ciò consentirebbe, a mio avviso, di portare a reale compimento la rappresentatività dei consumatori non solo in occasioni « dolorose » come queste, ma anche in quelle di un rapporto ordinario tra i consumatori e coloro che svolgono attività professionali, in ordine alle quali non spetta certamente ai rappresentanti democraticamente eletti intervenire in sede di valutazione giudiziaria.

Rivolgo questa sollecitazione al sottosegretario perché credo che il concerto tra i diversi ministeri consenta di intraprendere le opportune iniziative sul piano della proposta politica complessiva valorizzando anche le numerose proposte che vi sono sia al Senato sia alla Camera in relazione ai diritti dei consumatori e degli utenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Saonara.

I restanti documenti di sindacato ispettivo saranno svolti nell'odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 11,35.*